

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE SA - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.

ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto, si fa riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

#### Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Tech Premier Modular Edition" copre, nella forma "*claims made*", la responsabilità civile connessa all'utilizzo e alla fornitura di servizi informatici.



#### Che cosa è assicurato?

##### ✓ Servizi Tecnologici

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Dannи derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a Servizi Tecnologici.

##### ✓ Prodotti Tecnologici

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Dannи derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a Malfunzionamento di Prodotti Tecnologici.

##### ✓ Proprietà intellettuale

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Dannи derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.

##### ✓ Diffamazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Dannи derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'Assicurato.

##### ✓ Documenti/Informazioni

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Dannи derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa alla distruzione, smarrimento, danneggiamento, perdita o cancellazione di Documenti/Informazioni commessa dall'Assicurato.

##### ✓ Azioni dolose/fraudolente del Dipendente

Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i Dannи derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.

##### ✓ Costi di difesa

L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

L'Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore.



#### Che cosa non è assicurato?

##### ✗ Antitrust;

##### ✗ Asbesto;

##### ✗ Atti dolosi, fraudolenti, disonesti;

##### ✗ Brevetti;

##### ✗ Dannи a cose o a persone;

##### ✗ Guerra e terrorismo

##### ✗ Impiego/discriminazione;

##### ✗ Infrastrutture;

##### ✗ Inquinamento;

##### ✗ Insolvenza;

##### ✗ Materiale internet fuori dal controllo dell'Assicurato

##### ✗ Responsabilità volontariamente assunta;

##### ✗ Richieste di risarcimento/circostanze pregresse;

##### ✗ U.S.A./Canada;

##### ✗ Sanzioni



## Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza e/o per atti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)
- ! I danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile.



## Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento nei confronti dell'assicurato avanzate nell'ambito territoriale indicato nel frontespizio di polizza.



## Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

**Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile**

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

**L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo**

- in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.



## Quando e come devo pagare?

Il premio va pagato per intero alla sottoscrizione del contratto, salvo differente indicazione nel frontespizio di polizza. Il premio può essere corrisposto in contanti (entro il limite dei 750 euro) o mediante uno degli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dall'intermediario.



## Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. L'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo non intervenga disdetta secondo le modalità di seguito indicate. Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:

- 1) durante il Periodo di validità della polizza venissero notificate dall'Assicurato Circostanze e/o Richiesta di risarcimento all'Assicuratore;
- 2) il fatturato consuntivo dell'Assicurato risulti aumentato oltre il 20%



## Come posso disdire la polizza?

Le parti possono disdire l'Assicurazione inviando all'altra una lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del Periodo di validità della polizza indicato nel frontespizio di polizza.

# Polizza di Responsabilità Civile Professionale



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Tech Premier Modular Edition - Polizza di Responsabilità Civile professionale"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AES), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.

Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163 milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può

consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



### Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

### ESTENSIONI

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsabilità contrattuale</b>         | <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per responsabilità contrattuale od obbligazione nel caso in cui l'Assicurato abbia garantito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) utilizzerà un livello di diligenza e professionalità ragionevole nello svolgimento di Servizi Professionali;</li> <li>(b) nessun Servizio Professionale o Prodotto Tecnologico violerà diritti di proprietà intellettuale di Terzi, o</li> <li>(c) ciascun Servizio Professionale o Prodotto Tecnologico sarà sostanzialmente conforme a tutte le specifiche tecniche scritte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Comparazione davanti a un tribunale</b> | Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una <i>Richiesta di risarcimento</i> notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Periodo di osservazione (gratuito)</b>  | Periodo di osservazione gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il Contraente decida di acquistarla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Joint Venture</b>                       | <p>La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da Servizi professionali resi nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.</p> <p>L'Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Spese di salvataggio</b>                | Fermo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Outstanding Fee</b>                     | <p>L'Assicuratore pagherà le Outstanding Fees dell'Assicurato nel caso in cui un Terzo minacci di avanzare una Richiesta di risarcimento per un importo superiore a quello delle Outstanding Fees qualora l'Assicurato tentasse di recuperarle. Tale estensione sarà operativa a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) l'Assicurato dimostri all'Assicuratore che il pagamento delle Outstanding Fees sia necessario a prevenire una Richiesta di risarcimento oggetto di copertura ai sensi della presente Polizza;</li> <li>(ii) ogni pagamento sia soggetto al preventivo consenso scritto da parte dell'Assicuratore; e</li> <li>(iii) prima del pagamento delle Outstanding Fees, l'Assicurato fornisca all'Assicuratore una lettera liberatoria nella quale tale Terzo si impegna a non avanzare alcuna Richiesta di risarcimento contro l'Assicurato a condizione che l'Assicurato si impegni a non recuperare tale Outstanding Fees.</li> </ul> <p>L'Assicuratore pagherà all'Assicurato l'importo minore tra: (i) l'importo delle Outstanding Fees al netto della Franchigia e (ii) il 90% delle Outstanding Fees.</p> |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brevetti</b>                                                                                                                                                                  | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Dannи derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per una violazione non intenzionale commessa dall'Assicurato di un brevetto che sia registrato o avrebbe dovuto essere registrato in Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Perdita di una persona chiave</b>                                                                                                                                             | L'Assicuratore rimborsará all'Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di validitá della polizza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ritardo</b>                                                                                                                                                                   | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Dannи derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per:<br>(i) qualsiasi ritardo nella fornitura di Servizi Professionali ; o<br>(ii) ritardo nella fornitura, installazione, modificazione o prestazione di Prodotti Tecnologici,<br>ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tale ritardo traggia origine da un Atto commesso dall'Assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Costituzione o acquisizione di nuove società controllate</b>                                                                                                                  | Estensione a società controllate costituite o acquisite dall'Assicurato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Periodo di osservazione</b>                                                                                                                                                   | Qualora l'Assicuratore o l'Assicurato recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un Periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi successivi alla data di recesso o di scadenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cessazione dell'attività</b>                                                                                                                                                  | Estensione della garanzia a 5 anni successivi alla cessazione dell'attività:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei primi 3 anni previo pagamento di un importo pari al 150% del premio annuale</li> </ul> Per i successivi 2 anni previo pagamento di un importo pari al 75% del premio annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MODULO PER SERVIZI MULTIMEDIALI (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza)</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Responsabilità Multimediale</b>                                                                                                                                               | L'Assicuratore obbliga a tenere indenne l'Assicuratore per tutti i Dannи derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Errori relativi a Servizi Multimediali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MODULO PER SERVIZI DI OUTSOURCING (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza)</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Responsabilità da Servizi di Outsourcing</b>                                                                                                                                  | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Dannи derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Errori relativi a Servizi di Outsourcing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MODULO PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)</b>                                                                                                                                | L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.<br>Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all'attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | <p>l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.</p> <p>L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.</p> <p>La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 1.000.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 500,00.</p> <p>L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)</b>                                                        | <p>L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;</li> <li>▪ ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.</li> </ul> <p>L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.</p> <p>Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.</p> <p>Dall'Assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.</p> <p>La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 1.000.000,00 ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 2.500,00.</p> <p>L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.</p> |
| <b>MODULO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Responsabilità da Servizi di Telecomunicazione</b>                                                                     | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Dannii derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Errori relativi a Servizi di Telecomunicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MODULO PER PROTEZIONE DATI PERSONALI &amp; CYBER LIABILITY (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Responsabilità per Protezione Dati personali &amp; Cyber Liability</b>                                                 | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Dannii derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Cyber Liability.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <b>Che cosa non è assicurato?</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antitrust</b>                                              | Violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Asbesto</b>                                                | Risarcimento traente origine da asbesto o a materiali contenenti asbesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Atti dolosi</b>                                            | Atti di natura dolosa dell'Assicurato e/o Contraente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Brevetti</b>                                               | Violazione di licenze o di permessi di utilizzare brevetti.<br>Questa esclusione non si applica con riferimento all'Estensione 2.7 - Brevetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Danno a cose e persone</b>                                 | Risarcimento per danno a cose e persone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Guerra/terroismo</b>                                       | Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Impiego/discriminazione</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego;</li> <li>• Molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Infrastrutture</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guasto meccanico;</li> <li>• Guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovrattensione transitoria, calo di tensione o black-out;</li> <li>• Guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <b>Inquinamento</b>                                           | Reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Insolvenza</b>                                             | Stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materiale internet fuori dal controllo dell'Assicurato</b> | Materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell'invio, l'Assicurato non sia a conoscenza ne del contenuto né della fonte del materiale.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsabilità volontariamente assunta</b>                 | Qualsiasi responsabilità contrattuale o obbligazione volontariamente assunta che vada oltre l'obbligo di utilizzare un livello di diligenza e professionalità ordinariamente applicabile ai Servizi Professionali forniti.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rischio contrattuale puro</b>                              | Sinistro riconducibile a penalità contrattuali o a sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Richieste di risarcimento/circostanze preesistenti</b>     | Qualsiasi richiesta di risarcimento (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento.                                      |
| <b>U.S.A / Canada</b>                                         | Richiesta di risarcimento presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in un qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla Legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
| <b>Sanzioni</b>                                               | Illecito o sanzioni per violazione di qualsiasi legge o regolamento applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ESTENSIONI</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Spese di salvataggio</b>                                   | L'estensione opera a condizione che:<br>(i) l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigare le conseguenze;</p> <p>(ii) l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento;</p> <p>(iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e</p> <p>(iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MODULO PER SERVIZI MULTIMEDIALI (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza)**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Over- Redemption</b>                  | Qualora la Richiesta di risarcimento sia basata o attribuibile a Over-redemption.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Azioni dell'autorità di controllo</b> | Qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Servizi professionali a favore di tali enti. |

**MODULO PER SERVIZI DI OUTSOURCING (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza)**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trasferimento fondi</b>               | Qualsiasi fraudolento od intenzionalmente erroneo trasferimento di fondi, somme o titoli.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Azioni dell'autorità di controllo</b> | Qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Servizi professionali a favore di tali enti. |

**MODULO PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza)**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Esclusioni valide nell'ambito del presente modulo</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;</li> <li>b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;</li> <li>c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;</li> <li>d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ;</li> <li>e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;</li> <li>f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.</li> <li>g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;</p> <p>h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;</p> <p>i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.</p> <p>j) gli eventuali danni dei quali l'<i>Assicurato</i>, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;</p> <p>k) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;</p> <p>l) i danni da furto;</p> <p>m) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</p> <p>n) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;</p> <p>o) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>p) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi.</p> <p>q) i danni finanziari puri, da RC Professionale e/o di natura contrattuale in genere.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.

Per le seguenti coperture sono previsti dei sottolimiti:

- **Comparizione davanti a un tribunale:** indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria pari ad Euro 500 per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato e Euro 250 per qualsiasi Dipendente.
- **Spese di salvataggio:** sottolimite di € 500.000,00 e non si applicherà alcuna Franchiglia.
- **Outstanding Fees:** l'Assicuratore pagherà l'importo minore tra l'importo delle Outstanding Fees al netto della franchigia e il 90% delle Outstanding fees nel sottolimite di € 100.000,00 e non si applicherà alcuna Franchiglia.
- **Brevetti:** sottolimite di € 250.000,00 e non si applicherà alcuna Franchiglia.

- **Perdita di una persona chiave:** sottolimite di € 25.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
- **Spese per il ripristino della reputazione:** sottolimite di € 50.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia;
- **Documenti**, sottolimite di € 250.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna franchigia.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



### Che obblighi ho?

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>     | <p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p><b>AIG Europe SA</b><br/> <b>Financial Lines Claims</b><br/> <b>Piazza Vetra, 17</b><br/> <b>20123 Milano</b><br/> <b>Italia</b></p> <p>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p>                                                                                                                                                        |
|                                           | <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p> |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b> | <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Obblighi dell'impresa</b>              | <p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Quando e come devo pagare?</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Premio</b>                             | <p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Rimborso

Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Sospensione

Non sono previste ipotesi contrattuali di sospensione delle garanzie.



### Come posso dissidere la polizza?

#### Ripensamento dopo la stipulazione

Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.

#### Risoluzione

Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai professionisti e società che intendono assicurare la loro responsabilità civile professionale.



### Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

### COME PRESENTARE RECLAMI?

#### All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

**AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Servizio Reclami**

**Piazza Vetra, 17– 20123 Milano**

**Fax 02 36 90 222**

**e-mail: servizio.reclami@aig.com**

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

#### All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</a>.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: <a href="http://www.aig.lu/">http://www.aig.lu/</a></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Arbitrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                                                                                                                                                           | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm</a> ), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.                                                                                                                                                                           |
| <p><b><u>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u></b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

## Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale Consulenti Informatici

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa;
- b) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.





## NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 24/03/2014

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell'impresa: <http://www.aig.co.it>.

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione.

**Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevorranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.**

### **A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE**

#### **1. Informazioni Generali**

- AIG Europe Limited Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: Tje AIG building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB residenza Generale per l'Italia, impresa di assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di AIG Europe Limited.
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia - Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 02 36 90 222
- Sito Internet: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it)
- Indirizzo e-mail: [fl.italy@aig.com](mailto:fl.italy@aig.com)
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore<sup>1</sup>**

- AIG Europe Limited ha un patrimonio netto pari a £ 3.280 milioni (€ 4.044 milioni), di cui £ 197 milioni (€ 242 milioni) a titolo di capitale sociale e £ 3.083 milioni (€ 3.801 milioni) a titolo di riserve patrimoniali.
- L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente

<sup>1</sup> I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.





è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Nei limiti ed alle condizioni contrattualmente previsti, il presente contratto di assicurazione fornisce le seguenti garanzie:

- **Errori ed omissioni**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia debba pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di un atto illecito nell'esercizio dell'attività professionale assicurata descritta in polizza e nella modulistica allegata; attività svolta nei termini delle leggi che la regolano.

Si rinvia all'art. 1.A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alla presente Garanzia.

- **Gestione delle vertenze di danno – spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si rinvia all'art. 1.B delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alla presente Garanzia.

- **Garanzie aggiuntive**

Nei termini e alle condizioni previste di polizza, l'assicurazione è estesa anche alle seguenti Garanzie aggiuntive:

- **Diritti d'autore e marchi di fabbrica**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi connesse alla violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali. Si rinvia all'art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

- **Perdita di documenti**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza della perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere. Si rinvia all'art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

- **Eventi Speciali**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi connesse a un evento speciale, che sia a sua volta la conseguenza dell'esercizio dei servizi internet descritti in polizza o del





mancato o errato esercizio dei medesimi servizi internet. Si rinvia all'art. 2.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Si rinvia agli articoli 1, 2.4, 2.5 e 2.6 della Polizza per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. Inoltre, sono previste ulteriori estensioni delle garanzie offerte. Si rinvia agli articoli 2.1, 2.2 e 2.3 della Polizza per gli aspetti di dettaglio delle stesse.

#### Avvertenza:

**Le coperture summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli articoli 6 e 8 del Frontespizio e degli articoli 1.A, 1.B, 2.2, 2.4, 3, 4, 5.4 e 5.7 delle Condizioni di Assicurazione.**

#### Avvertenza:

**Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate nella forma "claims made" a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta. A tal proposito, si richiamano gli art. 1 e 2 delle Condizioni di Assicurazione.**

#### Avvertenza:

**Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli articoli 4 e 5 del Frontespizio e degli articoli 2.5, 2.6, 5.2, 5.3 e 5.9 delle Condizioni di Assicurazione..**

**Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia:**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Massimale:</b>                | € 10.000.000,00 |
| <b>Richiesta di risarcimento</b> | € 5.000.000,00  |
| <b>Franchiglia</b>               | € 50.000,00     |
| <b>Danno liquidabile</b>         | € 4.950.000,00  |

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità**

##### Avvertenza:

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli articoli 5.1 e 5.8 delle Condizioni di Assicurazione.**

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. A tal proposito si rinvia all'art. 5.12 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. A tal proposito, si rinvia all'art. 5.13 delle Condizioni di Assicurazione.

**Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:**



[•]

**Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:**

[•]

## **6. Premi**

Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.

A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione e sulla Scheda di Polizza.

### **Avvertenza:**

**Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte della Società o dell'Intermediario.**

## **7. Rivalse**

### **Avvertenza:**

**Non è previsto un diritto di rivalsa della Società nei confronti dell'Assicurato per quanto indennizzato a terzi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, salvo il caso in cui la Società (su richiesta dell'Assicurato) liquidi un risarcimento danni nei confronti di terzi, operando poi in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero della relativa franchigia.**

## **8. Diritto di recesso**

### **Avvertenza:**

**La Società ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione dopo ogni sinistro denunciato ai termini di Polizza. Tale facoltà di recesso può essere esercitata, con trenta giorni di preavviso, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo ed acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione. A tal proposito si rinvia al articolo 5.14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

**I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.**

**Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.**

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

## **10. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

## **11. Regime fiscale**

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all'imposta del 22,25%.





Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

#### **Avvertenza:**

**L'Assicurato dovrà, come condizione antecedente l'insorgere delle obbligazioni della Società in base alla presente polizza, trasmettere entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui è verificato il sinistro o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, una comunicazione scritta alla Società in cui lo informa di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata contro l'Assicurato:**

(a) in qualsiasi momento durante il periodo di durata della polizza o durante il periodo di estensione della garanzia;

oppure:

(b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza o del periodo di estensione della garanzia, a condizione che di tale richiesta o tali richieste di risarcimento venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale richiesta o tali richieste di risarcimento sono state presentate per la prima volta contro un Assicurato.

L'Assicurato dovrà inoltre comunicare per iscritto all'Assicuratore ogni circostanza di cui sia venuto a conoscenza durante il Periodo di validità della polizza e dalla quale possa conseguire una Richiesta di risarcimento.

A tal proposito, si richiama l'art. 5.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative.

E' condizione antecedente l'insorgere della responsabilità della Società per perdite patrimoniali derivanti da una richiesta di risarcimento, il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. A tal proposito, si richiama l'art. 5.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **13. Reclami**

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

#### **AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Servizio Reclami**

**Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano**

**Fax 02 36 90 222**

**e-mail: servizio.reclami@aig.com**

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS





Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  
Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancati.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

#### **14. Arbitrato**

In caso di divergenza fra la Società e l'Assicurato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, la stessa verrà risolta da un arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell'arbitrato saranno a carico della Società.

#### **Avvertenza:**

**Resta fermo il diritto per entrambe le Parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**



## GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assicurato</b>                   | nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.                                                                                                                                                         |
| <b>Assicurazione</b>                | l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.                                                                                                                                                                 |
| <b>Blue Underwriting Agency srl</b> | Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di AIG Europe Limited, con sede in Milano, via San Vittore, 40, iscritta nella Sezione A del Registro Unico Intermediari IVASS al n. A000431257.                                                                                            |
| <b>Codice delle Assicurazioni</b>   | il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contraente</b>                   | il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).                                    |
| <b>Danno indennizzabile</b>         | danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.                                                                                                                                                     |
| <b>Franchiglia</b>                  | l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.                                                                                                                                      |
| <b>Indennizzo</b>                   | la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IVASS</b>                        | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.                                               |
| <b>Massimale</b>                    | l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.                                                                                                                                                                      |
| <b>Polizza</b>                      | il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Premio</b>                       | il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.                                                   |
| <b>Risarcimento</b>                 | la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rischio</b>                      | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rivalsa</b>                      | il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. |
| <b>Sinistro</b>                     | il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.                                                                                                                                                                                                         |





|                     |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assicuratore</b> | La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.                                      |
| <b>Surrogazione</b> | la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. |

**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**AIG EUROPE LIMITED  
Rappresentanza Generale per l'Italia**





## ***“POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI CONSULENTI INFORMATICI”***

**Polizza n° .....**

**Broker: ..... – Cod.....**

### **AVVERTENZA IMPORTANTE**

*L’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per le Nuove Professioni è prestata nella forma “CLAIMS MADE” a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.*

*(Si vedano le definizioni di Richiesta di risarcimento, Periodo di assicurazione e gli articoli 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – e 4 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE).*

V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

1

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



**"POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE  
PROFESSIONALE DEI CONSULENTI INFORMATICI"**

**DICHIARAZIONI**

Articolo 1: **Assicurato/Contraente:**

**Sede Legale:**

**Partita Iva:**

Articolo 2: **Attività professionale:** Servizi informatici

Articolo 3: **Periodo di assicurazione:** dalle ore 24 del ..... alle ore 24 del .....

Articolo 4: **Massimale:** € ....,00 per sinistro e per anno

Articolo 5: **Franchigia :** € ....,00 per sinistro

Articolo 6: **Data di retroattività:** .....

Articolo 7: **Formazione del premio dalle ore 24.00 del ..... alle ore 24.00 del .....**

|                     |   |
|---------------------|---|
| premio netto        | € |
| Imposte al 22,25%   | € |
| <b>Premio lordo</b> | € |

Articolo 8: **Estensione Territoriale: Europa (si veda art. 5.4)**

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli: **1.** Oggetto dell'Assicurazione. **Art. 4** Rischi esclusi dall'Assicurazione **Art. 5.5** Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento **Art. 5.8** Dichiarazioni relative alle circostanza di rischio **Art. 5.9** Altre Assicurazioni/Indennizzo **Art. 5.14** Disdetta in caso di sinistro. **Art. 5.16** Foro competente. **Art. 5.17** Rinvio e scelta della legge. **Art. 5.18** Diritto di surroga. **Art. 5.19** Cessione.

**IL CONTRAENTE**

DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO - Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

Polizze in corso per gli stessi rischi nessuna

Polizze annullate negli ultime tre anni nessuna

Motivo dell'annullamento : nessuno

Sinistri negli ultimi tre anni : nessuno

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETÀ**

**AIG EUROPE LIMITED**  
*Rappresentanza Generale per l'Italia*

La presente polizza è emessa in nr. 3 originali a Milano, il .... Fanno parte integrante nr. 14 pagine compresa la copertina di polizza.

Il versamento di € ..... è stato effettuato a mie mari il.....in.....

V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051



Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

## ***"POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI CONSULENTI INFORMATICI"***

In considerazione del pagamento del *premio* e in fede alle dichiarazioni rese alla *Società* mediante Questionario e modulistica formante parte della presente *polizza*, dei suoi allegati e del materiale qui incorporato, AIG Europe Limited, qui chiamata "*Società*" conviene quanto segue:

### **1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **A. ERRORI ED OMISSIONI**

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di un atto illecito nell'esercizio dell'attività professionale assicurata descritta in polizza e nella modulistica allegata; attività svolta nei termini delle leggi che la regolano.

L'assicurazione è operante per le sole *perdite patrimoniali* cagionate posteriormente alla *data di retroattività* stabilita nelle Dichiarazioni rese in polizza e a condizione che la conseguente *richiesta di risarcimento* sia per la prima volta presentata all'*Assicurato*, e da questi regolarmente denunciata alla *Società*, durante il *periodo di assicurazione* in corso. Terminato tale periodo cessa ogni effetto dell'assicurazione e nessuna denuncia potrà essere presentata alla *Società*.

#### **B. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Le spese relative alla difesa e alla resistenza alle azioni promosse contro l'*Assicurato* sono a carico della *Società* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra *Società* e *Assicurato* in proporzione ai rispettivi interessi.

La *Società* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.

### **2. GARANZIE AGGIUNTIVE**

Nei termini e alle condizioni previste dalla presente *Polizza*, l'assicurazione è estesa anche alle seguenti Garanzie aggiuntive:

#### **2.1 Dolo dei dipendenti**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dell'*Assicurato*.

#### **2.2 Assicurazione automatica in caso di acquisizioni**

L'*Assicurato* inoltrerà alla *Società* un avviso scritto, entro novanta (90) giorni dal verificarsi di rischi aggiuntivi derivanti da:

- l'acquisizione del pacchetto azionario di controllo di, o
- l'acquisizione delle attività di

qualunque altro ente i cui introiti sono superiori al 5% degli introiti lordi dell'*Assicurato* alla data della unione, incorporazione o acquisizione.

V.1\_11.14

**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051



Tale ente sarà inserito in *polizza* come *Assicurato* addizionale previo versamento di un *premio* addizionale e/o dell'inserimento delle modifiche contrattuali ritenute necessarie dalla *Società* e concordate con l'*Assicurato*.

La presente Condizione Aggiuntiva si intende prestata solo per gli *atti illeciti* che si siano verificati dopo la data dell'acquisizione.

### **2.3 Periodo di estensione della garanzia**

Se alla scadenza della presente *polizza* la *Società* dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa *polizza*, così come se la *Contraente* si rifiutasse di rinnovare la *polizza*, per motivi diversi dal mancato pagamento del *premio* o da violazione degli obblighi contrattuali, la *Contraente* avrà il diritto di avvalersi di un *periodo di estensione della garanzia* di giorni 90 (novanta) dopo la scadenza della presente *polizza*, senza dovere pagare un *premio* addizionale.

Questo *periodo di estensione della garanzia* di 90 giorni sarà parte del *periodo di assicurazione* e non in aggiunta ad esso.

### **2.4 Diritti d'autore e marchi di fabbrica**

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di *perdite patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi posteriormente alla *data di retroattività* stabilita nelle Dichiarazioni rese in *polizza* e a condizione che la conseguente *richiesta di risarcimento* sia per la prima volta presentata all'*Assicurato* e da questi regolarmente denunciata alla *Società* durante il *periodo di assicurazione* in corso, connesse alla violazione e/o *uso non autorizzato* di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali sempreché tale violazione e/o *uso non autorizzato* sia stato commesso in conseguenza dell'esercizio dei *servizi professionali* descritti in *polizza* e non sia di natura dolosa.

### **2.5 Perdita di documenti**

a) La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza della perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'*Assicurato* ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'*Assicurato* sia legalmente tenuto a rispondere .

b) Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduto, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'*Assicurato* e dalla *Società* di comune accordo.

Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Limitatamente alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.

Tale garanzia viene prestata con l'applicazione della franchigia riportata all'art. 5 del frontespizio di polizza ed un massimo risarcimento pari a € 150.000,00 persinistro e per anno.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'*Assicurato* per richieste di risarcimento che siano conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme e vermi in genere sui documenti stessi.

V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

4

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



## 2.6 Eventi Speciali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di *perdite patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi posteriormente alla data di retroattività stabilita nelle Dichiarazioni rese in polizza e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato e da questi regolarmente denunciata all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione in corso, connesso a un evento speciale, che sia a sua volta la conseguenza dell'esercizio dei servizi internet descritti in polizza o del mancato o errato esercizio dei medesimi servizi internet.

La presente Garanzia Aggiuntiva viene prestata con l'applicazione della franchigia riportata all'art. 5 del frontespizio di polizza ed un massimo risarcimento pari a € 150.000,00 per sinistro e per tutte le richieste di risarcimento presentate contro tutti gli Assicurati nello stesso periodo di assicurazione.

## 3. DEFINIZIONI

- Per **Accesso non autorizzato** si intende l'accesso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l'autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione concessa.
- Per **Agenti inquinanti** si intende a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) qualunque sostanza solida, liquida o gassosa, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, acidi, alcali, sostanze chimiche e non, rifiuti in genere. Per rifiuti si intendono a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) anche i materiali da riciclare e ricondizionare.
- Per **Attività professionale** si intende i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'Assicurato prima delle decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata nelle Dichiarazioni rese sul frontespizio della polizza.
- Per **Atto illecito** si intende qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o a causa del mancato svolgimento, di *servizi professionali*, inclusi, ma non limitati a:
  - a) qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dall'Assicurato;
  - b) qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla "privacy", compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.
- Per **Assicurazione** si intende il contratto di *assicurazione*.
- Per **Assicurato** si intende il soggetto nominato quale *Assicurato* nelle Dichiarazioni rese in *polizza* nonché qualsiasi Impiegato, Dirigente, Amministratore, presente passato e futuro, impiegato quale dipendente dell'Assicurato, che agisca, nelle sue funzioni e nell'ambito dei suoi doveri per conto dell'Assicurato, compresi i dipendenti a tempo determinato, i collaboratori esterni e i soggetti che, in genere, siano sotto il controllo e la diretta supervisione dell'Assicurato, o che abbiano stipulato un contratto di servizi con l'Assicurato.
- Per **Computer virus** si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
- Per **Contraente** si intende il soggetto che stipula l'*assicurazione* e che versa il *premio* dovuto alla *Società*.
- Per **Data di retroattività** si intende la data specificata all'Articolo 6 del Frontespizio di *polizza*.
- Per **Eventi speciali** si intende qualsiasi evento reale o presunto che segue:
  - i. Trasmissione di un *computer virus*;
  - ii. Accesso non autorizzato o uso non autorizzato ad un *sistema per computer*;
  - iii. Interruzione e/o mancato accesso attraverso *Internet* ai *Servizi Internet* dell'Assicurato.

V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051



Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

- Per ***Franchigia*** si intende l'ammontare di danno che rimane a carico dell'*Assicurato/Contraente* specificato all'Articolo 5 del frontespizio di *polizza*.
  - Per ***Indennizzo*** si intende la somma dovuta dalla *Società* in caso di *richiesta di risarcimento*.
  - Per ***Internet*** si intende il web mondiale o la rete mondiale di computers.
  - Per ***Internet advertising*** si intende qualsiasi forma di pubblicità o promozione dell'*Assicurato* stesso o a favore di terzi inclusa ma non limitata a disegno grafico, disegno del logo, disegno di marchi commerciali, acquisto di spazi pubblicitari in genere per conto di terzi svolta tramite Internet.
  - Per ***Internet service provider*** si intende qualunque soggetto che fornisce accesso diretto al network mondiale di computers, comunemente denominato Internet.
  - Per ***Materiale contenuto*** si intende qualsiasi contenuto (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, articoli giornalistici e informazioni commerciali, eccetera) trasmesso o comunicato attraverso un servizio di *internet advertising* e/o un *servizio internet*;
  - Per ***Periodo di assicurazione*** si intende, a parziale deroga dell'art. 1899 del Codice Civile, il periodo di tempo specificato all'Articolo 3 del Frontespizio di *polizza*.
  - Per ***Perdite patrimoniali*** si intende qualsiasi somma per la quale l'*Assicurato* sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'*Assicurato*, o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla *Società* con l'autorizzazione scritta dell'*Assicurato*, a condizione che tali *Perdite patrimoniali* non derivino da sanzioni di natura fiscale, multe, ammende, e penali contrattuali in genere, imposte e qualsiasi rischio non assicurabile secondo la legislazione in base alla quale la presente *polizza* deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una *richiesta di risarcimento* contro l'*Assicurato* ma riconducibili ad un unico *atto illecito* verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.
- Non saranno considerate *Perdite patrimoniali*, ai fini della presente *Polizza*, i corrispettivi che l'*Assicurato* abbia riscosso dai propri clienti e che l'*Assicurato* sia tenuto a restituire in conseguenza del totale e/o parziale inadempimento da parte dei *servizi professionali* definiti in *polizza*.
- Per ***Periodo di estensione della garanzia*** si intende quel periodo di tempo specificato nella Garanzia Aggiuntiva 2.3, decorrente dalla data di scadenza della presente *polizza*, durante il quale potrà essere notificata per iscritto alla *Società* qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata per la prima volta contro l'*Assicurato* durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi *atto illecito* commesso prima dell'inizio del *periodo di estensione della garanzia* e comunque coperto dalla presente *polizza*.
  - Per ***Premio*** si intende la somma dovuta dalla *Contraente* alla *Società*.
  - Per ***Polizza*** si intende il documento che prova l'*assicurazione*.
  - Per ***PKI (Public key infrastructure)*** si intende metodi, strumenti e procedure incluso il software, hardware e firmware ad essi connesso, per stabilire e gestire un sistema sicuro per lo scambio di informazioni elettroniche che comportino l'uso di Authority di certificazione, certificati digitali, firme digitali, chiavi pubbliche e/o private, o qualunque altra similare forma di tecnologia, in qualunque modo sia denominata.
  - Per ***Richiesta di risarcimento*** si intende:
    - i. qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'*Assicurato* per *Perdite patrimoniali* o altre perdite economiche per le quali è prestata l'*assicurazione*;
    - ii. qualsiasi richiesta scritta da parte di persone o organizzazioni secondo la quale, nell'intenzione di dette persone o organizzazioni, uno o più *Assicurati* vengono ritenuti responsabili per i risultati di un qualsiasi specifico *atto illecito*;
    - iii. qualsiasi azione penale intentata contro un *Assicurato*, in conseguenza di un *atto illecito* involontario dell'*Assicurato* ;

ai fini della presente *polizza*, le *richieste di risarcimento* derivanti da un *singolo atto illecito* saranno considerate alla stregua di un una singola *richiesta di risarcimento*.

- Per ***Servizi internet*** si intende i seguenti servizi resi sulla rete mondiale, comunemente denominata "Internet":
  - i. *Servizi per computers* in relazione ad hardware e software;
  - ii. *Servizi Internet tecnologici*;
  - iii. *Internet advertising*;

V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051



Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

- iv. *Servizi Internet Media*;
  - v. accesso diretto o “on line” alla rete *internet*;
  - vi. disegno, costruzione, direzione e/o manutenzione di un *sito internet*;
  - vii. servizi elettronici e-mail;
  - viii. direzione e controllo di “chat rooms” e siti interattivi in genere;
  - ix. sviluppo e installazione di software per crittografare da usarsi sulla rete;
  - x. integrazione di informazioni elettroniche in un *sito internet*;
  - xi. accesso alle reti Internet tramite browser e/o la comunicazione di un indirizzo *internet*;
  - xii. acquisto, ricerca, raccolta, registrazione e preparazione di materiale per i succitati servizi.
- Per *Servizi Internet Media* si intendono i servizi di Internet Advertising, webcasting, pubblicazioni elettroniche, trasmissioni, ripubblicazioni, ritrasmissioni, nonché creazione, produzione, distribuzione, esibizione, ricerca e preparazione di *materiale contenuto* in connessione con i *servizi internet* resi dall’Assicurato.
  - Per *Servizi per computer* si intende servizi per computers comprese analisi ed integrazioni di sistemi computerizzati inclusi disegno, programmazione ed elaborazione nonché consulenza, distribuzione, installazione e manutenzione di hardware e software nonché attività di formazione per l’uso di tale hardware/software in connessione con i *servizi internet* resi dall’Assicurato.
  - Per *Servizi tecnologici internet* si intende qualunque servizio informatico e computerizzato realizzato dall’Assicurato o da chi opera per l’Assicurato, o da chi agisce in nome dell’Assicurato in cambio di un compenso, compresi analisi di sistema, programmazione, elaborazione di dati, disegno nonché installazione e manutenzione di hardware e software nonché network in connessione con i *servizi internet* resi dall’Assicurato.
  - Per *Singolo atto illecito* si intende un *atto illecito*, o qualsiasi serie di *atti illeciti* collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo Assicurato o da più di un Assicurato e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.
  - Per *Sistemi per computer* si intende qualunque computer, sistema per l’elaborazione di dati, sistema per l’immagazzinamento e recupero di dati, sistema di comunicazione in genere o parti di, network, microchip, circuiti integrati, protocolli o parti di, qualunque software per computers (incluso software di applicazione), firmware o strumenti similari.
  - Per *Sinistro* si intende il fatto per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale;
  - Per *Società* si intende la Spett.le AIG EUROPE LIMITED.
  - Per *Uso non autorizzato* si intende l’uso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l’autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall’autorizzazione concessa.

## **4. RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE**

L’Assicurazione non vale per:

### **4.1 Società controllate/collegate**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentate all’Assicurato da Società controllate, collegate, partecipate o società aventi una partecipazione finanziaria nella attività dell’Assicurato o da cui l’Assicurato è controllato a meno che tale richiesta di risarcimento sia a sua volta presentata da terzi alle predette società relativamente all’attività professionale svolta dall’Assicurato

### **4.2 Lesioni personali e danni a cose**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose;

### **4.3 Materiale pubblicato su internet**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da qualunque *materiale contenuto* immesso, divulgato o pubblicato sul sito *internet* dell’Assicurato, a cui possa accedere vasto pubblico, e di cui l’Assicurato non abbia preventiva cognizione per quanto concerne il contenuto o la fonte del *materiale contenuto* stesso;

V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051



Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

#### **4.4 Rischio contrattuale puro**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* riconducibile ad una :

- i. penalità contrattuale in genere;
- ii. Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- iii. Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.

#### **4.5 Costi di correzione**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa alle spese di correzione o di nuova esecuzione o di completamento di qualunque servizio *professionale* effettuato dall'Assicurato;

#### **4.6 Atti dolosi**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti constituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato;

#### **4.7 Pubblicità falsa o fuorviante**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un atto che costituisca:

- i. una rappresentazione falsa e/o una forma di *advertising* fuorviante, delle qualità e/o caratteristiche dei prodotti e/o servizi dell'Assicurato stesso;
- ii. un atto di concorrenza sleale, una violazione del diritto di concorrenza compreso, ma non limitato a, la violazione delle leggi a protezione del consumatore;

#### **4.8 Enti pubblici/Authority di regolamentazione**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da azioni legali e/o ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante dall'*attività professionale assicurata* effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;

#### **4.9 Insolvenza**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell'Assicurato e da insolvenza di Assicuatori o di Imprese di *assicurazione*;

#### **4.10 Pluralità di Assicurati**

qualsiasi *richiesta di risarcimento*:

- i. di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato;
- ii. nei confronti dell'Assicurato da parte di una Società collegata, controllata, di una filiale, o da parte di qualunque persona o ente che abbia un interesse finanziario nelle operazioni svolte dall'Assicurato;

#### **4.11 Diritti di brevetto**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da infrazione o violazione o *uso non autorizzato* di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali;

#### **4.12 Joint Ventures**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* fatta nei confronti dell'Assicurato per servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre Società e/o associazioni di cui l'Assicurato sia parte, per la quota di responsabilità a carico delle predette Società e/o associazioni in joint ventures con l'Assicurato, a meno che non si sia ottenuto l'accordo della Società e apposita Appendice alla presente *polizza* sia stata emessa;

#### **4.13 Inquinamento**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da o riferentesi a un reale o presunto o minacciato versamento di *agenti inquinanti*;

V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051



#### **4.14 Accesso non autorizzato**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante all'Assicurato dall'uso non autorizzato di, o dall'accesso non autorizzato ad un *sistema per computer*

#### **4.15 Gestione di polizze e servizi finanziari**

qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:

- operazioni sul capitale
  - finanziamenti
  - ricapitalizzazioni
  - liquidazioni o vendite di beni
  - azioni o quote societarie in genere
- o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti.

#### **4.16 Valore futuro / Rendimento:**

qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:

1. disponibilità di fondi
2. proprietà immobiliari o personali
3. beni e/o merci
4. qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

#### **4.17 Atti illeciti preesistenti**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un *atto illecito* precedente alla *data di retroattività* specificata all'Articolo 6 del frontespizio di *polizza*, ad eccezione della responsabilità che sia la conseguenza di una ripubblicazione dopo la *data di retroattività* di atti commessi prima della *data di retroattività*;

#### **4.18 Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del *periodo di assicurazione* e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del *periodo di assicurazione* in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore; tuttavia nel caso che il *materiale contenuto* sia stato inizialmente pubblicato o trasmesso prima della *data di retroattività*, e viene ripubblicato o trasmesso nuovamente dopo la predetta data durante il presente *periodo di assicurazione*, questa *polizza* si applicherà solamente al *materiale contenuto* pubblicato o trasmesso durante il presente *periodo di assicurazione*. Il limite massimo di risarcimento della Società in tali casi sarà proporzionato al numero delle pubblicazioni o trasmissioni effettuate durante il *periodo di assicurazione* rispetto al numero totale delle pubblicazioni o trasmissioni del *materiale contenuto*;

#### **4.19 Misure di sicurezza**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da *tecnologia PKI* (*Publik key infrastructure*) o da analoga tecnologia di criptazione atta a garantire la sicurezza di un *sistema di computer*.

#### **4.20 Trasferimenti di denaro**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa al valore monetario di qualsiasi trasferimento elettronico di fondi da parte e per conto dell'Assicurato, che siano persi o danneggiati durante il trasferimento nei conti e tra i conti dell'Assicurato.

#### **4.21 Spese di ritiro**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa al ritiro o la sostituzione del software utilizzato per la gestione delle conoscenze aziendali oggetto dell'attività del Contraente.



#### **4.22 Esclusione Giurisdizione USA/Canada:**

qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato:

1. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
2. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

#### **4.23 Atti di ostilità**

qualsiasi *sinistro* che si verifica o insorga in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi.

#### **4.24 Responsabilità civile dei prodotti**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante, ai sensi delle vigenti normative CEE, da vizi dei prodotti venduti, forniti, installati, oggetto di manutenzione o di servizi in genere, fatta esclusione per il software fornito dall'Assicurato.

Questa esclusione non è applicabile alla consulenza fornita dall'Assicurato in connessione con la vendita o fornitura dei suddetti beni o prodotti durante lo svolgimento dell'*attività professionale assicurata*;

#### **4.25 Infrastruttura**

Qualsiasi *richiesta di risarcimento* traente origine da, basata su o attribuibile a:

- (i) guasto meccanico;
- (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure
- (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione, salvo che tale guasto derivi da un *atto illecito* commesso dall'Assicurato nell'esercizio dell'*attività professionale* assicurata.

#### **4.26 Settore medico sanitario**

Qualsiasi *richiesta di risarcimento*, direttamente o indirettamente traente origine da e/o basata su e/o derivante da e/o attribuibile a e/o correlata a errori ed omissioni commessi nello svolgimento di qualsiasi attività professionale a favore di istituti medico/sanitari o che abbia una qualsiasi implicazione di natura medica, paramedica, sanitaria, clinica terapeutica e similare

#### **4.27 OFAC**

Qualsiasi *richiesta di risarcimento* mossa nei confronti dell'Assicurato da cittadini, enti, governi di, o avanzate nei territori o giurisdizioni di Cuba, Iran, North-Korea, Myanmar (Birmania), Sudan, e comunque in paesi soggetti ad embargo o sanzioni previste dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department).

La Società non sarà tenuta ad effettuare:

- 1) alcun pagamento, a seguito di *richieste di risarcimento* nei casi in cui il beneficiario di tale pagamento sia una qualsiasi persona fisica o giuridica o altra organizzazione non autorizzata a ricevere pagamenti a causa di sanzioni inflitte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America;  
o
- 2) alcun rimborso a favore di un Assicurato che abbia indennizzato i beneficiari di cui al punto 1).

### **5 . CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **5.1 Dichiarazioni contenute nel questionario**

V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

10

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



Relativamente alla copertura assicurativa prestata con la presente *assicurazione* a favore dell'*Assicurato*, la *Società* dichiara di essersi basata sulle dichiarazioni fornite dall'*Assicurato* e in particolare sui dettagli contenuti nella proposta questionario e i relativi allegati. Le succitate dichiarazioni, allegati e informazioni fornite dall'*Assicurato* sono da considerarsi parte integrante della presente *polizza*.

### 5.2 Massimale

Il massimale specificato all'articolo 4) delle Dichiarazioni rese nel frontespizio *polizza* costituisce la massima somma risarcibile per tutte le *perdite patrimoniali*, derivanti da tutte le *richieste di risarcimento* presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture della presente *polizza*. Il massimale per il *periodo di estensione della garanzia* sarà parte del massimale totale per il periodo di *polizza* e non in aggiunta ad esso. I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* e sono da intendersi in aggiunta al massimale di cui all'articolo 4 del Frontespizio di *polizza*.

In caso di più richieste di risarcimento riferite, direttamente od indirettamente, al medesimo *atto illecito* professionale, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se comunicate sotto la vigenza di altra *polizza* che abbia rinnovato o sostituito la presente *polizza*.

Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la *richiesta di risarcimento* resta unico nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

### 5.3 Franchigia

La *Società* risponderà delle *perdite patrimoniali* esclusivamente qualora la *richiesta di risarcimento* superi l'ammontare della *franchiglia* stabilita all'articolo 5) del Frontespizio di *polizza*, rimanendo tale ammontare non *Assicurato* a carico dell'*Assicurato* e/o della *Contraente* e ciò con riferimento a tutte le *perdite patrimoniali* di cui alle coperture A) e B) nei casi in cui l'*indennizzo* da parte della *Società* sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

Un unico ammontare di *franchiglia* verrà applicato alle *perdite patrimoniali* derivanti da tutte le *richieste di risarcimento* relative ad un *singolo atto illecito* o ad atti illeciti connessi.

### 5.4 Estensione territoriale

La presente *polizza* terrà indenne l'*Assicurato* per *perdite patrimoniali* derivanti da richiesta/e di risarcimento fatte contro l'*Assicurato* che riguardino:

- I. qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio indicato all'articolo 8) delle Dichiarazioni;
- II. qualsiasi *atto illecito* professionale che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del suindicato territorio;
- III. qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali l'*Assicurato* sia a qualsiasi titolo implicato.

### 5.5 Modalità di comunicazione e notifica di una *richiesta di risarcimento*

- (i) La notifica di una *richiesta di risarcimento* o di circostanze che possono dar luogo ad una *richiesta di risarcimento* deve essere trasmessa per iscritto a ufficio sinistri, AIG Europe Limited, Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
- (ii) L'*Assicurato* dovrà, come condizione antecedente l'insorgere delle obbligazioni della *Società* in base alla presente *polizza*, trasmettere entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui è verificato il sinistro o l'*Assicurato* ne sia venuto a conoscenza, una comunicazione scritta alla *Società* in cui lo informa di qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata contro l'*Assicurato*:
- (a) in qualsiasi momento durante il *periodo di durata della polizza* o durante il *periodo di estensione della garanzia*;
- oppure:
- (b) entro 30 giorni dalla fine del *periodo di durata della polizza* o del *periodo di estensione della garanzia*.

V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

11

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



*garanzia*, a condizione che di tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* sono state presentate per la prima volta contro un *Assicurato*.

Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di estensione della garanzia*, viene trasmessa alla *Società* - conformemente ai termini e le condizioni di questa *polizza* - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una *richiesta di risarcimento* presentata contro un *Assicurato*, qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da fatti denunciati nella *richiesta di risarcimento* precedentemente trasmessa alla *Società* o denunciante un *atto illecito* che è lo stesso *atto illecito* denunciato nella *richiesta di risarcimento* precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'*Assicurato* e notificata alla *Società* alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.

Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di estensione della garanzia*, l'*Assicurato* viene a conoscenza di circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una *richiesta di risarcimento* contro l'*Assicurato*, e trasmette una comunicazione scritta alla *Società* informandola delle suddette circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una *richiesta di risarcimento*, con tutti i dettagli relativi alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi *richiesta di risarcimento* che venga successivamente presentata contro l'*Assicurato* e notificata alla *Società*, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi *atto illecito* che sia lo stesso *atto illecito* denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'*Assicurato* e notificata alla *Società* alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.

## 5.6 Modalità di conduzione della difesa

L'*Assicurato* ha il diritto e il dovere di difendersi contro qualsiasi *richiesta di risarcimento* e di contestarla. La *Società* avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'*Assicurato* alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi *richiesta di risarcimento* che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere la *Società*, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.

E' condizione antecedente l'insorgere della responsabilità della *Società* per *perdite patrimoniali* derivanti da una *richiesta di risarcimento*, il fatto che l'*Assicurato* non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accolli alcun *costo di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta della *Società*. L'approvazione da parte della *Società* non potrà essere negata senza ragione, purché alla *Società* sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi *richiesta di risarcimento* al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* coopereranno con la *Società* senza riserve e le forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (ciò costituisce condizione essenziale ai fini del riconoscimento da parte della *Società* della copertura assicurativa per l'eventuale risarcimento del danno). Nel caso che nasca una controversia tra la *Società* e l'*Assicurato* in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, la stessa verrà risolta da un arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell'arbitrato saranno a carico della *Società*.

## 5.7 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi;

- le persone alle quali, in base alle Definizioni di *polizza*, compete la qualifica di *Assicurato*;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);

## 5.8 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* o la *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051



## 5.9 Altra assicurazione/Indennizzo

Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra Assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dalla Società o da qualsiasi impresa o affiliata di AIG, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra *polizza di assicurazione* imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.

## 5. 10 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

## 5. 11 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## 5. 12 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o la Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, in base all'art. 1898 del Codice Civile.

## 5. 13 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione dell'Assicurato in base all'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## 5.14 Disdetta in caso di Sinistro

Dopo ogni *sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo* la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

## 5.15 Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.

## 5. 16 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

## 5. 17 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della Contraente della *polizza*. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente.

## 5. 18 Rinvio e scelta delle norme di legge

Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente *polizza* verrà effettuata secondo le leggi italiane. Qualsiasi azione relativa alla interpretazione della presente *polizza* verrà effettuata innanzi alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente *polizza* si fa comunque rinvio alla legislazione italiana.

## 5. 19 Diritto di surrogazione

A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente *polizza*, la Società si intenderà surrogata, sino al limite

V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051



del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la *Contraente* e l'*Assicurato* vantano nei confronti dei terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti dell'*Assicurato*, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

*La Contraente* e l'*Assicurato* si impegnano sin d'ora a fornire i documenti richiesti, a procedere agli adempimenti necessari e a compiere quant'altro risulti utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la predisposizione dei documenti che consentano alla *Società* di intentare efficacemente causa in nome della *Contraente* e/o dell'*Assicurato*.

#### **5.20 Cessione**

I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente *polizza* non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla *polizza*, firmata da un dipendente autorizzato della *Società*.

#### **5.21 Avviso e Autorità**

Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della *polizza*, la *Contraente* della *polizza* conviene che agirà per conto di tutti gli *Assicurati* per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di *richieste di risarcimento* o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi *premio rimborsabile* in base a questa *polizza*, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa *polizza*. L'*Assicurato* conviene che in questi casi la *Contraente* della *polizza* agirà per loro conto.

#### **5.22 Titoli dei paragrafi**

I titoli dei paragrafi sono stati inseriti unicamente per convenienza del riferimento e non possono limitare, estendere o in qualunque modo influire sulle disposizioni a cui si riferiscono.

In questa *polizza*, a meno che il contesto indichi un fatto diverso, il numero singolare comprende anche il plurale e vice versa.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETÀ**

**AIG EUROPE LIMITED**  
*Rappresentanza Generale per l'Italia*



V.1\_11.14

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

14

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



## C) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

**AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia** si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

#### **Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.**

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- h) Ricerche di mercato e analisi.

**Condivisione delle Informazioni Personalì** – AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - [privacy.italy@aig.com](mailto:privacy.italy@aig.com) è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personalì potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della

**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479





distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personalali si rimanda al sito [http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities\\_tcm1246-333981.pdf](http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf).

Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personalali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personalali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personalali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

#### Trasferimento all'estero.

Le Informazioni Personalali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

#### Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personalali.

Per la tutela delle Informazioni Personalali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personalali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

#### Richieste o domande.

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personalali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo <http://www.aig.com-informativa-privacy> o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.

#### Data, Sottoscrizione dell'Assicurato

---

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051



Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479